

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il regime delle perdite per i soggetti Irpef

di **Federica Furlani**

La disciplina relativa all'**utilizzo** e al **riporto** delle perdite per i soggetti Irpef, imprese minori e lavoratori autonomi, richiede un'analisi distinta a seconda si tratti di **impresa in contabilità semplificata**, di impresa in **contabilità ordinaria** e di **lavoratore autonomo**.

Partendo dalle **imprese in contabilità semplificata e dagli esercenti arti e professioni** (sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata), il legislatore aveva modificato la disciplina delle perdite in modo sostanziale in relazione ai periodi di imposta 2006-2007, per poi ripristinare la situazione *ex-ante* a partire dal periodo 2008.

Le imprese minori e i lavoratori autonomi possono oggi quindi utilizzare nel modello Redditi 2018 le **perdite prodotte in compensazione "orizzontale"**, ossia per compensare i redditi eventualmente prodotti dal contribuente **nello stesso periodo di imposta** in relazione alle altre categorie reddituali.

L'[articolo 8 Tuir](#) stabilisce infatti che per tali soggetti il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le **perdite** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

L'eventuale eccedenza di perdite rispetto alle altre categorie reddituali **è persa**, non essendo riportabile negli esercizi successivi.

La normativa che è stata applicata per i **periodi 2006 e 2007** può tuttavia continuare a dispiegare i propri effetti anche in relazione al periodo di imposta 2017.

Il meccanismo, mutuato da quello applicato per i contribuenti in contabilità ordinaria, prevede il divieto di utilizzare le perdite realizzate in compensazione con altri redditi, ma la possibilità di **riporto** nei periodi successivi dell'eventuale eccedenza non utilizzata per abbattere esclusivamente i redditi qualificabili come **reddito d'impresa**, in ossequio al c.d. principio della **compensazione "verticale"**.

Le eccedenze di perdite possono essere utilizzate soltanto entro il **quinto periodo di imposta successivo** a quello di maturazione, ma quelle conseguite nei **primi tre periodi di imposta**, e che si riferiscono ad una nuova effettiva attività, possono essere utilizzate **senza limitazioni temporali** e quindi potenzialmente ancora nel modello **Redditi 2018**.

Il **rigo RS 11** del **Modello Redditi PF 2018** è infatti riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH nei **periodi d'imposta 2006 e 2007**, non compensata nell'anno 2017, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi **senza limiti di tempo**; analogamente nel **rigo RS 13**, col. 2, va indicato, oltre all'ammontare complessivo delle perdite d'impresa realizzate nei primi tre periodi d'imposta, riportabili senza limiti di tempo ([articolo 84, comma 2, Tuir](#)), che non sono state compensate nell'anno, anche quelle derivanti dall'esercizio di impresa minore maturate nei periodi 2006 e 2007.

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						
							,00

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
(di cui relative al presente anno 1)												
											,00	

Venendo ad analizzare la situazione delle **imprese in contabilità ordinaria**, la disciplina per essi applicabile è sempre stata quella della **compensazione "orizzontale"**.

L'[articolo 84, comma 3, Tuir](#) stabilisce che le **perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali** e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate **in diminuzione dai relativi redditi** conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma **non oltre il quinto**, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Tali perdite sono pertanto **compensabili** con **redditi** appartenenti alla **medesima categoria reddituale**, vale a dire redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali (contabilità ordinaria e contabilità semplificata), partecipazioni in società in nome collettivo e accomandita semplice, partecipazioni in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza ([articolo 116 Tuir](#)).

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >